

# STATUTO

## I - DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPI DELLA SOCIETA'

### Art. 1 – Denominazione e Sede

1.1 E' costituita l'Associazione scientifica denominata Società Italiana di Criminologia (da ora in poi Società), la cui sede è quella del Presidente in carica.

1.2 La Società non ha fini di lucro, non ha fini politici e sindacali, non ha patrimonio personale, gestisce le quote versate dai soci per le attività istituzionali.

### Art. 2 – Finalità

La Società si propone le seguenti finalità:

2.1 promuovere e coordinare studi e ricerche che utilizzino rigore scientifico, metodologie condivise e che attingano ai vari settori disciplinari su cui la Criminologia si fonda:

2.1.1 sulle cause della criminalità, sugli interventi finalizzati al suo contenimento e sulla prevenzione della stessa;

2.1.2 sugli autori e sulle vittime di reato, sulla loro valutazione in ambito forense e sul trattamento clinico e criminologico delle condotte devianti;

2.2 sostenere, promuovere e monitorare, in sintonia con la vigente normativa e in accordo con il mondo accademico, corsi di laurea, indirizzi di corsi di laurea, corsi di aggiornamento, di perfezionamento e di formazione professionale, nonché corsi di formazione permanente con attività formativa (ECM o similare) riguardanti tutti i campi di interesse della Società e ove la criminologia venga accuratamente valorizzata; organizzare, gestire e patrocinare convegni, congressi e riunioni nazionali ed internazionali, conferenze, dibattiti e seminari su problematiche scientifiche attinenti la disciplina;

2.3 bandire premi scientifici con apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria;

2.4 sostenere iniziative editoriali connesse agli scopi sociali;

2.5 favorire la collaborazione e l'interscambio scientifico e culturale con Associazioni e Società scientifiche, nonché Enti nazionali ed esteri;

2.6 promuovere e coordinare gruppi di studio, o istituire sezioni relative a settori della disciplina di elevato interesse culturale e scientifico, o a temi di rilevante ricaduta sociale;

2.7 assicurare adeguati rapporti con i Ministeri competenti, con le Regioni, le Aziende sanitarie e altri

2.7 assicurare adeguati rapporti con i Ministeri competenti, con le Regioni, le Aziende sanitarie e altri organismi e istituzioni pubbliche, nonché con i competenti organismi della Comunità Europea e

Internazionale;

2.8 stabilire uniformi sistemi di verifica della qualità delle diverse attività proprie della disciplina, anche attraverso linee guida, raccomandazioni operative e deontologiche;

2.9 redigere linee guida di massima per una corretta e utile trattazione con gli organi di comunicazione di massa, nel pieno rispetto delle opinioni personali, ma nella salvaguardia del rigore della disciplina e quindi dell'eventuale distinzione delle funzioni e ruoli nella comunicazione.

### Art. 3 – Pubblicazioni e sito web

3.1 La Società dispone di un proprio sito web, di cui assicura il regolare aggiornamento; garantisce ai Soci periodiche informazioni su tutti i temi di interesse societario.

3.2 La Società cura la pubblicazione di riviste, volumi, monografie, collane editoriali e altre pubblicazioni scientifiche.

3.3 L'Organo ufficiale della Società è individuato dal Consiglio Direttivo; allo stato si identifica con la Rassegna Italiana di Criminologia.

## II - DEI SOCI

### Art. 4

4.1 La Società si articola in tre categorie di soci:

a. Qualificati

b. Aderenti

c. Onorari

### Art. 5 – Soci Qualificati

5.1 Può essere socio qualificato personale di Enti o Istituzioni pubbliche o private che svolga qualificata e documentata attività didattica e/o di ricerca in ambiti coerenti con gli obiettivi della Società;

5.2 Entrano di diritto a far parte dei soci qualificati i componenti della Commissione scientifica della SIC.

5.3 La domanda di ammissione a socio qualificato, corredata da curriculum, deve essere indirizzata alla Presidenza della Società. L'Ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

5.4 I soci qualificati pagano un contributo annuo secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.

5.5 I soci qualificati hanno diritto di voto attivo e passivo per tutte le cariche sociali.

### Art. 6 – Soci aderenti

6.1 Possono essere soci aderenti coloro che svolgono attività di studio e ricerca in ambiti coerenti con gli obiettivi della Società. Rientrano in questa tipologia quanti abbiano conseguito o siano prossimi a conseguire titoli di formazione post-laurea in ambiti coerenti con gli obiettivi della Società (dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti di ricerca, titolari di borse o di rapporto di lavoro a termine finalizzato ad attività di studio e ricerca, etc).

6.2 Rientrano altresì in questa categoria quanti svolgono attività di tipo prevalentemente professionale, nella quale sia tuttavia riconoscibile una significativa componente di studio e ricerca in ambiti coerenti con gli obiettivi della Società.

6.3 La domanda di ammissione, corredata da curriculum e dalla presentazione di due soci qualificati, deve

essere indirizzata alla Presidenza della Società. L'Ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

6.4 I soci aderenti pagano una quota ridotta, secondo quanto stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

6.5 I soci aderenti partecipano con diritto di voto attivo all'Assemblea generale.

Art 7- Soci onorari

7.1 Possono essere soci onorari coloro che si sono distinti in modo particolare nel campo della ricerca e dell'insegnamento in ambiti coerenti con gli obiettivi della Società, in Italia o all'Estero.

7.2 La qualifica di socio onorario è attribuita dal Consiglio Direttivo su proposta di almeno due componenti.

7.3 I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa e partecipano a tutte le assemblee con diritto di voto attivo.

Art 8 – Decadenza

8.1 I soci qualificati e aderenti sono tenuti al pagamento di un differente contributo annuo determinato dal Consiglio Direttivo.

8.2 Il socio che, per quanto sollecitato, non provveda al pagamento dei contributi per due anni consecutivi, cessa di far parte della Società.

8.3 La decadenza può avvenire anche quando il socio svolga attività in contrasto con i fini dell'associazione o quando tenga un comportamento professionale o sociale che pregiudichi il buon nome dell'associazione.

III - DELLE ASSEMBLEE

Art. 9 – Composizione dell'Assemblea

9.1 L'assemblea è costituita da tutti i soci.

9.2 Hanno diritto di voto attivo i soci in regola con la quota associativa.

9.3 L'Assemblea è convocata dal Presidente della Società con mezzi ritenuti idonei a raggiungere gli interessati. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta motivata di almeno un quarto dei soci.

9.4 I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto ad altro componente. La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni. La stessa persona non può rappresentare più di un avente diritto.

Art. 10 – Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria:

- a. approva i bilanci ed i rendiconti;
- b. elegge il Consiglio Direttivo, costituito da quindici consiglieri;
- c. elegge il Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre membri (due effettivi e uno supplente).
- d. decide sugli argomenti relativi al buon andamento della Società, alla sua organizzazione ed al raggiungimento degli scopi sociali;
- e. delibera sui provvedimenti di decadenza.

Art. 11 – Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e del regolamento, sullo scioglimento della Società e su tutti gli argomenti di straordinaria amministrazione.

Art.12 – Assemblea: procedure

12.1 L'Assemblea é convocata dal Presidente della Società, o in caso di sua assenza dal vice-presidente più anziano, mediante comunicazione a tutti i Soci, con indicazione della data e dell'ora della prima e della seconda convocazione, del luogo dell'adunanza e dell'elenco degli argomenti da trattare.

12.2 L'avviso di convocazione dell'assemblea è inviato con almeno sette giorni di preavviso; nei soli casi di urgenza con un preavviso di almeno 48 ore.

12.3 L'Assemblea ordinaria, che dovrà essere convocata almeno una volta l'anno - di norma in coincidenza e nella sede del Congresso Nazionale, organizzato dalla Società - è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei suoi membri, in prima convocazione; qualunque sia il numero dei membri presenti, in seconda convocazione. Essa delibera a maggioranza dei presenti.

12.5 L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei membri; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci. Essa delibera a maggioranza dei presenti.

IV - ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

Art. 13 – Consiglio Direttivo

13.1 La Società è diretta e amministrata da un Consiglio Direttivo composto da:

- 1 Presidente;
- 2 Vice Presidenti
- 1 Segretario
- 1 Tesoriere
- 10 Consiglieri
- Past-President e Presidenti Onorari

13.2 Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea.

13.3 Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente o da chi lo sostituisce.

13.4 La prima seduta é indetta dal Consigliere più anziano tra quelli eletti dall'Assemblea e provvede ad eleggere Presidente, Vice Presidenti, Segretario e Tesoriere.

13.5 I membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili. La rieleggibilità alle cariche di Presidente, di Segretario e di Tesoriere è consentita una sola volta consecutivamente.

13.6 Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti prevalendo - in caso di parità - la parte cui

accede il voto del Presidente.

13.7 Il Consiglio Direttivo, in caso di necessità, può riunirsi in modalità informatica e procedere a votazione on-line su singoli punti, preventivamente illustrati dal Presidente attraverso adeguata informazione fornita ai componenti del Consiglio con mezzo elettronico. L'esito della votazione è poi confermato in verbale in occasione del successivo incontro del Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Consiglio Direttivo: funzioni

Art. 14 – Consiglio Direttivo: funzioni

Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni:

14.1 delibera sulle convocazioni dell'Assemblea Generale, sui temi di relazione e sulle conferenze da svolgere, sugli eventuali incarichi da affidare ad uno o più soci, sulle pubblicazioni della Società;

14.2 prende in esame ed esprime il parere sulle domande di ammissione, sulla dimissione e sulla decadenza dei soci, sul bilancio, sulle proposte di modifica dello

Statuto da presentare all'approvazione della Assemblea;

14.3 vigila sull'osservanza dello Statuto, sulla completa e regolare gestione morale e contabile e su tutto quanto può interessare l'andamento della Società, tenuto conto, in particolare, degli scopi che la Società si prefigge;

14.4 ad ogni rinnovo delle cariche nomina i componenti della Commissione Scientifica e il suo Presidente, nonché tre Proviviri.

Art. 15 – Il Presidente

15.1 Il Presidente rappresenta ufficialmente la Società, cura i rapporti con organizzazioni e istituzioni ed esercita tutte le funzioni demandategli dall'Assemblea.

15.2 Il Presidente, coadiuvato dal Segretario, predispone l'ordine del giorno delle riunioni. Dirige le adunanze del Consiglio Direttivo, le Assemblee, ne fa eseguire le deliberazioni, autorizza le riscossioni e i pagamenti, firma gli atti ufficiali, concede il Patrocinio della Società.

15.3 Il Presidente può delegare di volta in volta – per ragioni di competenza, opportunità o necessità - la rappresentanza della Società ad altro componente del

Direttivo.

15.4 In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano.

Art. 16 Past President e Presidente Onorario

16.1 Dopo la cessazione del mandato il Presidente uscente assume la qualifica di Past-President e fa parte di diritto del nuovo Consiglio Direttivo per un mandato.

16.2 La qualifica di Presidente Onorario può essere assegnata, per parere unanime del Consiglio Direttivo, a coloro che abbiano acquisito speciali benemeritenze in ambito criminologico in Italia o all'estero. Il Presidente Onorario fa parte a pieno titolo del Consiglio Direttivo.

Art. 17 – Segretario e Tesoriere

17.1 Il Segretario coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni; pone in esecuzione le delibere del Consiglio Direttivo; redige i verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo e ne garantisce la trasmissione. Archivia e custodisce i documenti e ogni altro atto dell'Associazione.

17.2 Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese, tiene in regola i registri amministrativi, compila il bilancio.

Art. 18 – Revisori dei Conti

18.1 L'Assemblea Generale nomina due Revisori dei Conti, uno tra i professionisti del settore e uno fra i soci. Il compenso al Revisore dei conti professionista è fissato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

18.2 I Revisori dei Conti sono eletti in coincidenza con il Direttivo, durano in carica tre anni e il loro incarico è rinnovabile.

18.3 I Revisori dei Conti vigilano sulla regolare tenuta della contabilità della Società, sulla rispondenza del rendiconto alle disposizioni di legge e alle scritture contabili.

18.4 I Revisori dei Conti sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo e partecipano all'Assemblea.

Art.19 – Commissione scientifica

19.1 La Commissione scientifica coadiuva il Consiglio Direttivo e fornisce contributi scientifici utili a sostenerne le scelte.

19.2 I componenti della Commissione scientifica sono nominati dal Consiglio Direttivo, su proposta di almeno due componenti, tra soci distinti per particolare qualificazione scientifica. Le proposte pervenute sono preliminarmente esaminate, in fase istruttoria, da una Commissione costituita da Presidente, Segretario e Past-President, quindi sottoposte al Consiglio Direttivo. L'approvazione richiede il voto positivo di almeno 2/3 dei presenti.

19.3 La Commissione scientifica è rinnovata ad ogni elezione del Consiglio Direttivo e le attività sono regolamentate da un Presidente nominato dal Consiglio Direttivo.

Art. 20– Collegio dei probiviri

20.1 Il Collegio dei probiviri è composto da tre personalità di riconosciuto equilibrio, esperienza e valore, indicati dal Presidente e approvati dal Consiglio Direttivo e dalla Commissione Scientifica in seduta plenaria. I Proviviri restano in carica per il periodo del mandato del Consiglio Direttivo che li ha nominati.

20.2 Il Collegio dei Proviviri fornisce al Consiglio Direttivo pareri sulle proposte di censura o radiazione di soci e sulle controversie riguardanti l'interpretazione del presente Statuto.

20.3 Il Collegio di Proviviri può inoltre segnalare al Consiglio Direttivo dichiarazioni o comportamenti lesivi dell'immagine della Società Italiana di Criminologia, che richiedano una presa di posizione da parte

dell'Associazione.

**Art. 21 – Commissioni**

21.1 In seno alla Società possono essere costituite commissioni a termine per lo studio di situazioni che richiedano approfondimenti.

21.2 Le Commissioni sono proposte dal Presidente e approvate dal Consiglio Direttivo. Esse possono includere anche esperti non iscritti alla Società Italiana di Criminologia.

21.3 Il lavoro delle Commissioni sarà coordinato dal Presidente che riferirà al Consiglio Direttivo per l'approvazione.

**Art. 22 – Scioglimento**

22.1 Lo scioglimento della Società può essere deliberato soltanto dalla Assemblea, con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

22.2 Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento sia alle disposizioni del C.C. e a qualsiasi altra legge in materia di Associazioni culturali e scientifiche.